



COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N. : 211 del 18/06/2024

Oggetto : MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER GLI ANNI 2024 – 2026 E MODIFICA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024 – 2026

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese di Giugno, alle ore 14:05, con la continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

		Pres./Ass.
Sadegholvaad Jamil	Sindaco	Presente
Bellini Chiara	Vice Sindaco	Assente
Bragagni Francesco	Assessore	Presente
Frisoni Roberta	Assessore	Assente
Gianfreda Kristian	Assessore	Assente
Lari Michele	Assessore	Presente
Magrini Juri	Assessore	Presente
Mattei Francesca	Assessore	Presente
Montini Anna	Assessore	Presente
Morolli Mattia Mario	Assessore	Presente

Totale presenti n. 7 - Totale assenti n. 3

Presiede Jamil Sadegholvaad nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Diodorina Valerino.



Il Sindaco Sadegholvaad e gli Assessori Magrini e Montini partecipano in videoconferenza in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 321 del 06/09/2022.

OGGETTO: Modifica del Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2024 – 2026 e modifica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 – 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che impone alle Amministrazioni pubbliche di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

VISTO l'art. 33, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a mente del quale le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale “non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”;

VISTO l'art. 91 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale “gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili (...)”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale in data 30 gennaio 2024, n. 30, mediante la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2024 – 2026;

VISTA la relazione in data 7 giugno 2024, prot. 207443, a firma del Capo Dipartimento Risorse;

RILEVATO che attraverso la sopra citata relazione in data 7 giugno 2024, prot. 207443, il Capo Dipartimento Risorse propone una modifica del Piano occupazionale 2024 e del Piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2024 – 2026, attraverso i seguenti interventi:

- assunzione a tempo indeterminato e pieno di 2 unità di personale, ascritte all'area degli Operatori, con profilo professionale di operatore dei servizi ausiliari, mediante avviamento numerico, con decorrenza dal 1° settembre 2024;
- modifica delle previsioni contenute nella deliberazione di Giunta comunale in data 7 settembre 2023, n. 281, in ordine all'assunzione di 1 unità di personale ascritta all'area degli Operatori Esperti, con profilo professionale di collaboratore professionale tecnico, mediante lo scorrimento di graduatorie di altri Enti e, in caso di esito negativo, mediante concorso pubblico, con decorrenza dal 1° agosto 2024;
- assunzione a tempo indeterminato e pieno di 12 unità di personale, ascritte all'area degli Istruttori, mediante mobilità volontaria, con decorrenza dal 1° agosto 2024;
- assunzione a tempo indeterminato e pieno di 2 unità di personale, ascritte all'Area degli Istruttori, con profilo professionale di istruttore educatore nido di infanzia, mediante scorrimento di graduatoria, con decorrenza dal 1° settembre 2024;

- assunzione a tempo indeterminato e pieno di 4 unità di personale, ascritte all'Area dei Funzionari, con profilo professionale di funzionario insegnante scuola di infanzia, mediante scorrimento di graduatoria, con decorrenza dal 1° settembre 2024;
- assunzione a tempo indeterminato e pieno di 6 unità di personale, ascritte all'Area dei Funzionari, con profilo professionale di funzionario amministrativo, mediante scorrimento di graduatoria, con decorrenza dal 1° luglio 2024;
- assunzione a tempo indeterminato e pieno di 4 unità di personale, ascritte all'area dei Funzionari con profilo professionale di assistente sociale, mediante mobilità volontaria, con decorrenza dal 1° novembre 2024;
- assunzione a tempo indeterminato e pieno di 1 unità di personale, ascritta all'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione con profilo professionale di funzionario tecnico, mediante scorrimento di graduatoria, con decorrenza dal 1° luglio 2024;
- assunzione a tempo indeterminato e pieno di 1 unità di personale, ascritta all'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione con profilo professionale di funzionario tecnico, mediante mobilità volontaria, con decorrenza dal 1° settembre 2024;
- assunzione a tempo indeterminato e pieno di 1 unità di personale, di qualifica dirigenziale, cui affidare la responsabilità dell'Avvocatura civica con decorrenza dal 1° gennaio 2025;

RITENUTO di condividere e fare propria la proposta formulata dal Capo Dipartimento Risorse mediante la relazione in data 7 giugno 2024, prot. 207443;

RILEVATO inoltre che, come si evince dalla relazione in data 7 giugno 2024, prot. 207443, del Capo Dipartimento Risorse, allegata sub A alla presente proposta a formarne parte integrante e sostanziale, la proposta di modifica della programmazione del fabbisogno del personale risulta rispettosa sia delle norme in tema di contenimento della spesa di personale, che di quelle in tema di assunzioni, in quanto:

- a) la spesa complessiva di personale risultante dai consuntivi 2011, 2012 e 2013, calcolata secondo i parametri di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/2006, risulta essere rispettivamente pari ad Euro 35.255.179,47, Euro 34.586.544,98, Euro 34.222.482,26;
- b) l'Ente ha rispettato nel 2023 l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, in quanto la spesa complessiva di personale allocata nel Rendiconto della gestione per l'anno 2023 (pari a Euro 31.359.076,73), calcolata secondo i parametri di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/2006, risulta essere inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011, 2012 e 2013 (pari a Euro 34.688.068,90);
- c) l'Ente rispetterà nel 2024 l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, in quanto la spesa complessiva di personale allocata nel Bilancio di previsione per l'anno 2024 (pari a Euro 33.822.614,09), calcolata secondo i parametri di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/2006, risulta essere inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011, 2012 e 2013 (pari a Euro 34.688.068,90);
- d) l'Ente ha effettuato la ricognizione annuale delle eccedenze di personale, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 33, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, senza rinvenire situazioni né di eccedenza, né di soprannumerarietà nell'ambito dei contingenti delle categorie;

- e) mediante la deliberazione della Giunta comunale in data 30 gennaio 2024, n. 30, è stato approvato il P.I.A.O. 2024 – 2026 e contestualmente anche il piano triennale delle azioni positive di cui all'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
- f) mediante deliberazione della Giunta comunale in data 27 febbraio 2024, n. 57, l'Ente ha proceduto alla rideterminazione della dotazione organica nel rispetto del vincolo di cui all'art. 6, comma 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- g) mediante la deliberazione della Giunta comunale in data 30 gennaio 2024, n. 30, è stato approvato il P.I.A.O. 2024 – 2026 e contestualmente anche il Piano della Performance 2024 - 2026 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- h) l'Ente rispetta il vincolo di cui all'art. 9, comma 3bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185;
- i) per quanto concerne le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 1 quinquies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con L. 7 agosto 2016, n. 160, mediante le deliberazioni del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 2023, n. 105, e in data 27 aprile 2024, n. 29, sono stati approvati, rispettivamente, il Bilancio di Previsione 2024 – 2026 ed il Rendiconto della gestione 2023 e sono state rese altresì le relative comunicazioni alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro i termini previsti;
- j) mediante la presente proposta di deliberazione della Giunta comunale verrà approvata una modifica del P.I.A.O. per il triennio 2024 – 2026 e contestualmente anche una modifica del Piano occupazionale per l'anno 2024 il Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2024 – 2026 pertanto risultano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 6 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- k) l'Ente rispetta i vincoli di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1 quater del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, in tema di assunzioni di personale con forme c.d. flessibili;
- l) mediante la deliberazione di Giunta comunale in data 30 gennaio 2024, n. 30 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ai sensi dell'art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;

DATO ATTO che:

- attraverso il presente provvedimento viene approvata la modifica del Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2024 – 2026 e, conseguentemente, del Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2024 – 2026;
- i contenuti del presente provvedimento risultano coerenti e compatibili con gli stanziamenti contenuti nel Bilancio di previsione 2024 – 2026 e nel Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026, approvati rispettivamente mediante la deliberazione del Consiglio comunale in data 21 dicembre 2023, n. 105 e la deliberazione della Giunta comunale in data 9 gennaio 2024, n. 1;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 55, comma 3bis, del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi a mente del quale *“alle procedure di reclutamento di dirigenti avvocati da assegnare all'Avvocatura civica, sono ammessi anche gli avvocati iscritti all'albo speciale, di cui all'articolo 22 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, che abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo stesso di 3 anni”*;

PRECISATO che attraverso l'inserimento nel corpo dell'art. 55 del comma 3-bis questa Giunta intendeva ampliare la platea dei soggetti che possono partecipare ai concorsi per l'assunzione di dirigenti avvocati, consentendo la partecipazione, oltre ai soggetti in possesso dei requisiti fissati

dall'art. 55, comma 2, anche agli avvocati del libero foro abilitati al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori (c.d. cassazionisti), con anzianità di iscrizione di almeno tre anni nel relativo albo speciale;

CONSIDERATO che l'attuale formulazione della norma suddetta può risultare ambigua e consentire anche l'interpretazione secondo cui l'iscrizione all'albo dei cassazionisti si aggiunge ai requisiti ordinari per l'accesso ai concorsi a posti di dirigente, come stabiliti dall'art. 55, comma 2 del Regolamento citato;

RITENUTO pertanto necessario riformulare l'art. 55, comma 3 bis, del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, precisando che, con riferimento ai requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici per l'assunzione di dirigenti avvocati, i requisiti di cui al comma 3-bis sono alternativi e non cumulativi, rispetto a quelli di cui al precedente comma 2;

DATO ATTO che a seguito della suddetta modifica l'art. 55, comma 3 bis, del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dovrebbe essere riformulato come segue: *“Alle procedure di reclutamento di dirigenti avvocati da assegnare all'Avvocatura civica sono ammessi anche gli avvocati che, seppur privi dei requisiti di cui al comma 2, hanno maturato una anzianità di iscrizione all'albo speciale, di cui all'articolo 22 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 di almeno 3 anni”*;

PRECISATO che con nota in data 7 giugno 2024 è stata data informazione alle Organizzazioni sindacali dei dirigenti e dipendenti, alla RSU dei dipendenti e all'Organismo paritetico per l'Innovazione in ordine ai contenuti del presente atto;

VISTO il Titolo V del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI gli articoli 6 e 6-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dall'art. 4, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Direttore Generale in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa con il quale il medesimo dirigente altresì dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Rimini approvato mediante Deliberazione della Giunta comunale in data 30 gennaio 2024, n. 30 e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta deliberativa, allegato al presente atto;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** e fare propri i contenuti della proposta formulata dal Capo Dipartimento Risorse mediante la relazione in data 7 giugno 2024, prot. 207443, allegata sub A alla presente

deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto la modifica del Piano occupazionale 2024 e del Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2024 – 2026;

- 2) **DI APPROVARE** conseguentemente la modifica del Piano occupazionale per l'anno 2024 e del Piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2024 – 2026 con i contenuti, le modalità e le scadenze temporali riportati nella proposta di cui al punto 1);
- 3) **DI STABILIRE**, diversamente da quanto proposto nella relazione in data 7 giugno 2024, prot. 207443, che una unità di personale, ascritta all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con profilo professionale di funzionario amministrativo, venga assegnata alla Direzione generale;
- 4) **DI PRECISARE** che mediante il presente provvedimento viene altresì modificato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato mediante deliberazione di Giunta comunale in data 30 gennaio 2024, n. 30;
- 5) **DI INCARICARE** gli uffici competenti di avviare le procedure di assunzione dettagliatamente previste nella relazione del Capo Dipartimento Risorse di cui al precedente punto 1;
- 6) **DI STABILIRE** che la presente deliberazione venga pubblicata secondo le modalità stabilite dall'art. 60 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (portale SICO), ai sensi dell'art. 6-ter del medesimo D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- 7) **DI STABILIRE** altresì che la presente deliberazione venga pubblicata secondo le modalità stabilite dall'art. 6, comma 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito con L. 6 agosto 2021, n. 113;
- 8) **DI MODIFICARE**, infine, il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi come segue:
 - all'art. 55, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: *“Alle procedure di reclutamento di dirigenti avvocati da assegnare all’Avvocatura civica sono ammessi anche gli avvocati che, seppur privi dei requisiti di cui al comma 2, hanno maturato una anzianità di iscrizione all’albo speciale, di cui all’articolo 22 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, di almeno 3 anni”*;
- 9) **DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento il Collegio dei Revisori dei conti ha attestato il rispetto del principio della riduzione della spesa, secondo quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- 10) **DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento il Collegio dei Revisori ha rilasciato l'asseverazione di cui all'art. 33, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34;
- 11) **DI DARE ATTO** che con comunicazione in data 7 giugno 2024 è stata data informazione sui contenuti del presente provvedimento alle OO.SS.;

LA GIUNTA COMUNALE

IN RELAZIONE all'urgenza di provvedere;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

SINDACO

Jamil Sadegholvaad

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Diodorina Valerino